

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2009

concernente un contributo finanziario della Comunità a favore di interventi d'urgenza per combattere la malattia di Newcastle in Germania nel 2008*[notificata con il numero C(2009) 712]***(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)**

(2009/110/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

sione suddetta, gli Stati membri beneficeranno di un contributo finanziario volto a finanziare i costi di alcune misure di eradicazione della malattia di Newcastle.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 4, paragrafo 2,

(6) L'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE fissano le norme sulle quote delle spese sostenute dagli Stati membri coperte dal contributo finanziario della Comunità.

considerando quanto segue:

(1) La malattia di Newcastle è una malattia virale contagiosa che causa un elevato tasso di mortalità nel pollame.

(7) Il versamento del contributo finanziario comunitario a favore di interventi d'urgenza volti all'eradicazione della malattia di Newcastle è disciplinato dalle norme di cui al regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE ⁽³⁾ del Consiglio.

(2) In caso di comparsa di un focolaio di malattia di Newcastle vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altri allevamenti avicoli nello Stato membro, ma anche ad altri Stati membri e a paesi terzi mediante il commercio di pollame vivo o di prodotti avicoli.

(8) Nel 2008 si sono manifestati in Germania alcuni focolai della malattia di Newcastle. In risposta a tali focolai la Germania ha adottato misure conformemente alla direttiva 92/66/CEE e all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.

(3) Quindi un focolaio della malattia può rapidamente raggiungere proporzioni epidemiche che possono ridurre drasticamente la redditività degli allevamenti agricoli.

(9) La Germania ha adempiuto a tutti gli obblighi tecnici e amministrativi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione 90/424/CEE e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(4) La direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle ⁽²⁾ stabilisce misure che in caso di focolaio devono essere applicate integralmente e con urgenza dagli Stati membri per prevenire l'ulteriore trasmissione del virus.

(10) Il 18 giugno 2008 e il 17 luglio 2008 la Germania ha presentato una stima dei costi sostenuti per l'adozione di misure volte a eradicare la malattia di Newcastle.

(5) La decisione 90/424/CEE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario della Comunità a favore di azioni veterinarie specifiche, comprese misure urgenti. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, della deci-

(11) I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributo finanziario della Comunità alla Germania

La Germania può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità volto a finanziare i costi sostenuti nel 2008 da tale Stato membro per l'adozione di misure al fine di combattere la malattia di Newcastle conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.

Articolo 2

Destinatario

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
